



PROVINCIA DI COSENZA

Trasporti

Determinazione Dirigenziale

N° 2024002048 del 11/10/2024

Adozione

Il Dirigente: **Gianluca Morrone**

Istruttoria

Ufficio: **Servizio Autoscuole - Studi di consulenza - Officine di revisione**
Responsabile del Servizio: **Francesco Carnevale**
RUP/Istruttore: **Francesco Carnevale**

Oggetto

Sospensione autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel comune di San Lucido, ai sensi della legge n. 264 del 08.08.1991.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province;

che in data 3.12.1996 è stata rilasciata l'autorizzazione prot. n. 15124/835 all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nei locali siti in San Lucido in Via Strada "D", al Sig. Cutuli Filippo, nato - omissis -;

che con pec inviata lo scorso 4 ottobre ed acquisita al protocollo della Provincia in data 05.10.2024 al n. 51172 e successiva integrazione del 10.10.2024, è stato comunicato allo scrivente Settore il decesso in data - omissis - del detto sig. Cutuli;

Considerato

che l'art. 10 del vigente regolamento provinciale in materia prevede la possibilità, per gli aventi titolo, di richiedere il rilascio di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività del de cuius per il periodo massimo di due anni;

che a seguito del decesso del titolare responsabile professionale dell'attività, come nel caso di specie, la stessa non può essere esercitata, pur essendo possibile la presentazione di richiesta di autorizzazione alla prosecuzione provvisoria della stessa da parte degli aventi titolo;

che ad oggi non è stata presentata alcuna domanda di prosecuzione provvisoria dell'attività;

Ritenuto necessario, per quanto prima esposto, sospendere l'autorizzazione in argomento, in quanto la relativa attività non è esercitabile, salvo presentazione di richiesta di autorizzazione alla prosecuzione provvisoria della stessa entro il limite di due anni dalla data del decesso,

Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Vista la Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento per l'Autorizzazione e la Vigilanza delle Imprese o Società di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 21-quater della L.241/90 e s.m.i;

Visti gli atti richiamati;

Visto lo statuto della Provincia;

Visto il Decreto Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 14.04.2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di dirigente del Settore;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte ad integrazione formale e sostanziale del presente atto:

1. **di sospendere** l'autorizzazione prot. n. 15124/835 rilasciata in data 3.12.1996 ai sensi della legge n. 264 del 08.08.1991 al Sig. Cutuli Filippo, nato - omissis -;
2. **di precisare che detta sospensione** avrà durata sino al decorso del termine massimo di due anni ammesso per la eventuale richiesta di prosecuzione provvisoria decorso il quale l'autorizzazione verrà revocata;
3. **di dare comunicazione** di quanto prima indicato al P.R.A. ed all'Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria - Sezione di Cosenza;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento agli eredi del titolare dell'attività avvertendoli, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., che avverso lo stesso è esperibile ricorso al TAR Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto.

Cosenza, 11/10/2024

**Il Dirigente
Ing. Gianluca Morrone**

Estratto di Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.